BENEFICI A FAVORE DEI FERITI PER LA CAUSA FASCISTA

Art. 4

L'eccedenza di anzianita' rispetto alla effettiva durata del periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, eventualmente attribuito per l'arrotondamento previsto dal secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, va dedotta dall'aumento di anzianita' spettante per l'applicazione del precedente art. 2.

Per coloro che non sono provvisti del brevetto di ferito per la causa fascista che hanno gia' fruito del beneficio dell'arrotondamento di cui all'art. 5, comma secondo, del citato decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, resta ferma la posizione giuridica ed economica gia' acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Muti - Di Revel

Visto, il Guardasigilli: Grandi

Versione in vigore dal 7 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Benefici a favore dei feriti per la causa fascista
Estremi	Legge 23 maggio 1940, n. 609
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/benefici-a-favore-dei-feriti-per-la-causa-fascista/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it